

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI (IX) — INDUSTRIA (XII)

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA XII COMMISSIONE SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
GUNNELLA ed altri: Disciplina delle società di ingegneria (1084);	
FACCHETTI: Norme sulle società di ingegneria (1712);	
BECCHETTI ed altri: Disciplina delle società di ingegneria (2004):	
CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente</i>	3, 4, 8, 10
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO	6
BOTTA GIUSEPPE	9
CARDINALE EMANUELE	4
FACCHETTI GIUSEPPE	8
LODIGIANI ORESTE, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	3
POLESELLO GIAN UGO	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

MICHELE GRADUATA, *Segretario della XII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Gunnella ed altri: Disciplina delle società di ingegneria (1084); Facchetti: Norme sulle società di ingegneria (1712) e Becchetti ed altri: Disciplina delle società di ingegneria (2004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gunnella, Andreatta, Manca e Pellicanò: « Disciplina delle società di ingegneria »; Facchetti: « Norme sulle società di ingegneria » e Becchetti, Potì, Russo Ferdinando, Dell'Unto, Fausti, Rinaldi, Savio, Ricciuti, Fornasari e Briccola: « Disciplina delle società di ingegneria ».

Ricordo che, per l'esame di queste proposte di legge è stato costituito un Comitato ristretto ed è stata chiesta la sede legislativa. Iniziamo oggi, quindi, la discussione in sede legislativa.

L'onorevole Oreste Lodigiani, relatore per la IX Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

ORESTE LODIGIANI, *Relatore per la IX Commissione*. Anche a nome del relatore della XII Commissione, onorevole Nucara, premetto un breve riepilogo dei precedenti più lontani, che si muovono nell'arco delle due precedenti legislature, e di quelli più recenti.

Delle proposte al nostro esame sono state presentate il 22 dicembre 1983 la

n. 1084; il 19 maggio 1984 la n. 1712 e il 1° agosto 1984 la n. 2004. Nel febbraio del 1985 abbiamo svolto importanti audizioni con i principali rappresentanti dell'OICE, del Consiglio nazionale architetti, ingegneri, geometri e periti industriali, dell'ANCE, della Lega delle cooperative, della Confcooperative e dell'Associazione generale cooperative italiane.

Il 17 aprile 1985 i relatori hanno presentato un testo per il quale è stata chiesta la sede legislativa, sede concessa in questi ultimi giorni.

Desidero ora commentare brevemente tale testo che, per la verità, solo impropriamente può dirsi un testo unificato delle proposte di legge prima citate, anche se i suoi contenuti non sono con esse in contraddizione.

I problemi da affrontare, allora come oggi, possono essere riassunti con una sintesi molto schematica. In primo luogo è necessario promuovere il superamento della legge n. 1815 del 1939, con il riconoscimento delle società di ingegneria nelle varie forme previste dall'ordinamento vigente. In secondo luogo, occorre evitare che tale riconoscimento possa in qualsiasi modo operare, palesemente o, peggio, con impliciti richiami, per una modificazione della legislazione esistente su forniture ed apparati, materia questa da trattarsi separatamente. Sarebbe, inoltre, opportuno utilizzare tale occasione per estendere, nell'ambito della legislazione vigente, la portata del controllo deontologico professionale. Valga a commento di quest'ultimo punto, l'invito a leggere in connessione l'articolo 2 del testo proposto dai relatori, in cui si assicura che le prestazioni sono effettuate esclusivamente da persone iscritte negli

albi professionali, e l'ultimo comma dell'articolo 4, il quale stabilisce che ogni prestazione è sottoposta alle norme di deontologia professionale.

Non si può dire che il provvedimento al nostro esame, ispirato dal desiderio di innovare deregolamentando, non affermi il primato delle regole deontologiche.

Il superamento della legge del 1939, del resto, è non solo auspicabile, ma obbligatorio.

I relatori non hanno creduto alla inevitabilità di un conflitto tra società e professionisti. Vi è spazio, al contrario, per migliorare l'attività di tutti.

Le società di ingegneria — mi riferisco solo a quelle di capitali — sono, nel nostro paese, quasi 200; hanno circa 20 mila dipendenti, di cui i due terzi sono tecnici e laureati specializzati; hanno un fatturato di 4 mila miliardi, per il 70 per cento ottenuto attraverso lavori all'estero.

Con il riconoscimento delle società e l'affermazione legislativa del primato del controllo deontologico su chi esercita funzioni professionali (controllo che, di fatto, oggi è riservato solo ai liberi professionisti), vi è spazio per un reciproco accrescimento.

Per questi motivi i relatori raccomandano l'approvazione del testo, al quale chiediamo di apportare solo una modifica formale, suggerita da una attenta lettura, e cioè che, in tutto l'articolato, l'espressione: « prestazioni tecniche di servizi » sia sostituita dalla seguente: « prestazioni di cui all'articolo 1 », al fine di evitare incongruenze di carattere terminologico; raccomandiamo inoltre di trasformare il secondo comma dell'articolo 4, mantenendone fermo il testo, in una norma autonoma.

Non ho altro da aggiungere in quanto credo che l'ampia discussione svoltasi nel corso delle audizioni abbia consentito a tutti i colleghi di fare riferimento ad un preciso quadro normativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

EMANUELE CARDINALE. Noi concordiamo, in linea di massima, con il testo

unificato elaborato dal Comitato ristretto, alla redazione del quale abbiamo partecipato. Facciamo tuttavia presente che si tratta di una normativa di compromesso, la quale tende a risolvere il problema annoso della disciplina delle società di ingegneria. Queste ultime, come ha ricordato il relatore, esistono da alcuni decenni e registrano un fatturato di circa 25 mila-30 mila miliardi l'anno: soltanto in Italia esse ancora non sono state oggetto di regolamentazione giuridica, infatti, è in vigore il secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939, che aveva essenzialmente lo scopo di impedire agli appartenenti alla religione ebraica l'esercizio della professione. Ora, l'articolo 1 del testo in discussione abroga espressamente il divieto di costituire tali società e, pertanto, ne consente l'esistenza. D'altra parte, recentemente in materia si è pronunciata anche la Corte di cassazione cui era stato demandato il compito di stabilire se queste società avessero titolo ad esistere: da tale pronuncia è emerso un chiaro invito al Parlamento a legiferare in merito.

Gli altri articoli del provvedimento in esame recano una serie di garanzie sia per quanto riguarda i tecnici che esercitano la libera professione, sia per quanto riguarda i tecnici dipendenti da società di ingegneria. Sotto questo profilo, ritengo che non esistano problemi per quanto riguarda i liberi professionisti che, nelle diverse audizioni, hanno espresso il timore che queste società estendano il loro campo d'azione invadendo quello, appunto, dei liberi professionisti. Io sono del parere che, nei fatti, si manifesterà una demarcazione naturale. I liberi professionisti propongono di limitare la sfera d'azione delle società ai lavori di maggiore consistenza: ciò però comporta, a mio avviso, dei problemi anche alla categoria perché spesso opere d'arte di ingente valore vengono da un solo professionista (mi riferisco, ad esempio, alla realizzazione di ponti, viadotti, eccetera).

Altre considerazioni possono invece essere svolte per quanto concerne i lavora-

tori dipendenti delle società di ingegneria che, in base all'articolo 4, saranno d'ora in poi sottoposti a controllo deontologico.

Quanto alle società costituite da professionisti sia come cooperative, sia sotto altra forma, saranno abilitate all'esercizio della professione soggiacendo, anch'esse, alle norme di controllo deontologico.

Infine, noi ci riserviamo di presentare alcuni emendamenti. L'articolo 1, che riguarda l'abrogazione del divieto di costituzione delle società di ingegneria, praticamente riporta le stesse parole dell'articolo 2 della legge n. 1815, prima citata, che non si riferisce soltanto a queste società ma a tutte le altre forme di associazione professionale. Ora, nell'articolo 2 del testo, se fosse possibile, noi vorremmo introdurre una dizione concernente società, istituti, associazioni ed enti che svolgano attività di progettazione, assistenza o consulenza in materia tecnica, ampliando così il semplice riferimento all'articolo 1.

Non credo di dover aggiungere altro; desidero semplicemente ricordare che un provvedimento approvato dal Senato nella scorsa legislatura prevedeva la costituzione di un albo di tali società, pertanto, esse continueranno ad essere iscritte a tale albo. La stessa garanzia è offerta dalla normativa in esame — che, come ripeto, rappresenta una soluzione minimale del problema — agli ordini professionali.

GIAN UGO POLESELLO. Devo dire che sono sostanzialmente d'accordo con le finalità del provvedimento, però mi viene fatto obbligo di esprimere alcune considerazioni che spero siano utili per migliorare il testo al nostro esame. Senza dubbio la questione riguardante le società di ingegneria deve essere risolta, dal momento che, nel mondo « civilizzato », esse esistono da almeno cent'anni. Credo occorra ricordare la pratica di attribuire alle facoltà di ingegneria competenze nell'organizzazione di servizi direttamente e strettamente connessi con la produzione economica per invocare un diverso comportamento da tenere nei confronti del

settore economico che, al giorno d'oggi, si prefigge compiti diversi da quelli di un tempo.

Debbo annunciare alcune perplessità in ordine alla mancanza, o meglio alla non completa esplicitazione, di alcuni contenuti della proposta di legge in discussione.

Tali perplessità riguardano in primo luogo i campi di attività attribuiti alle società di ingegneria, con riferimento alle specifiche competenze dell'ingegnere e dell'architetto, in quanto risultano sovrapposizioni di competenze definite con legge. Un esempio noto a tutti è quello dei restauri monumentali che riguardano specificamente la professione di architetto e non quella di ingegnere: nel caso della società di ingegneria, come ci si comporterà? Si dirà che, disponendo la società di un architetto avente competenza nel campo del restauro, la società stessa può agire anche in questo settore? Persistono perplessità. Credo che la conflittualità tra le due professioni debba essere sancita per legge, nel momento in cui si rileva l'opportunità di considerare — come si fa a livello europeo — una compresenza delle singole competenze scientifiche sulle stesse questioni, sugli stessi argomenti, in quanto le facoltà di ingegneria sono strutture richieste dalla moderna economia.

Passo ad un secondo aspetto. Credo che sarebbe stato opportuno fare riferimento, sia nella relazione sia, forse, nel testo unificato, alle normative esistenti nei singoli stati componenti la comunità europea. Dico questo perché a livello internazionale ci si trova di fronte a domande precise e a risposte differenziate; sappiamo essere questo una sorta di *ortus conclusus* in cui si trovano principalmente grandi imprese di *engineering*, in cui entrano le partecipazioni statali, in cui entrano grandi *holdings* nazionali ed internazionali. Sarebbe opportuno, penso, omogeneizzare, più che omologare, la situazione anche dal punto di vista normativo, facendo riferimento specifico alle norme proprie dei diversi stati europei: mi riferisco in particolare all'Inghilterra, cioè al paese europeo più vicino alla re-

golamentazione statunitense, e soprattutto alla Francia e alla Repubblica federale di Germania. Di quanto ho detto non vi è traccia nel testo unificato.

Ulteriori perplessità riguardano una sorta di contenzioso tra l'Italia e gli altri stati del Mercato comune relativamente al reciproco riconoscimento delle competenze garantite dai diversi stati e riferite ai diversi ordini professionali; per esempio, la reciprocità nel settore dell'architettura non è garantita ed è oggetto di contenzioso tra diversi stati, perché sappiamo che in Italia esistono possibilità identiche di svolgere le stesse mansioni per l'ingegnere e per l'architetto. Come i colleghi sanno, ciò non si verifica né in Francia, né in Inghilterra, né in Germania. Credo che l'occasione dell'esame di un provvedimento come quello che stiamo esaminando possa essere utile per attivare il Governo in materia, visto che la questione si presenta, sino ad oggi, praticamente irresolubile. Credo che, in occasione della discussione di un provvedimento di legge riguardante le società di ingegneria e che è completamente rivolto alla funzione economica che l'ordinamento delle professioni deve assumere in conseguenza dei nuovi compiti che la società moderna ci propone, dobbiamo prendere una posizione che tenga conto di tali esigenze e del fatto che l'Italia è inclusa in una Comunità che si prefigge obiettivi ed assume procedure che devono essere sufficientemente omogeneizzate, nei singoli stati, rispetto ad intenti di carattere generale. Ritengo dobbiamo prespettare soluzioni collettivamente in relazione a tale urgente problema.

Voglio solo accennare, da ultimo, ad un argomento che considero affine ai problemi dei quali stiamo trattando, che però non è concludibile nelle questioni sollevate a proposito delle società di ingegneria: mi riferisco al ruolo delle altre libere professioni che in Italia sono regolamentate in modo molto difforme, rispetto a quanto accade in altri paesi avanzati, dal punto di vista economico e sociale, paesi che già mostrano la possibilità di considerare, dal punto di vista

legislativo, le libere professioni funzionali a determinati obiettivi. Tali professioni sono organizzate in una forma analoga a quella che le società di ingegneria hanno assunto da tempo in diversi paesi del mondo. Per fare un esempio noto a tutti, dirò che la professione forense negli Stati Uniti è regolamentata in modo del tutto simile a quello tipico delle società di ingegneria: esiste un possibile intreccio di competenze professionali differenziate all'interno di una società che produce beni e servizi.

Quindi, se questa è la prima mossa verso l'identificazione della struttura e delle funzioni delle società di ingegneria in rapporto ad obiettivi di carattere economico e sociale, credo che tutti noi dovremmo occuparcene, come se ne dovrebbero occupare Governo e Parlamento.

Concludo dicendo che mi sembra un po' curioso il fatto che della questione « società di ingegneria » si occupino le Commissioni lavori pubblici e industria e non la Commissione giustizia, in quanto vi sono problemi di interferenza tra la precipuità dei compiti affidati alle libere professioni e le ragioni dell'economia moderna.

Il problema non può essere ridotto entro un ambito meramente economico e organizzativo: vi è un principio di fondo che investe i settori dell'ingegneria, architettura, arti, scienze e libere professioni.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Signor presidente, onorevoli colleghi, stiamo esaminando un provvedimento di grande importanza che darà, finalmente, tranquillità ad un settore economico che si è affermato in Italia ed all'estero e che chiede al legislatore di prendere atto di questa realtà.

Non si può essere contrari ad una disciplina che faccia chiarezza normativa nel campo dell'attività terziaria, che noi tutti guardiamo come una prospettiva importante per lo sviluppo del paese.

Il relatore ricordava il lungo percorso seguito da questo provvedimento ed io, che osservavo dall'esterno e dagli atti parlamentari, mi sono spesso chiesto per

quale motivo non giungeva in porto. Ho avuto l'impressione che, di fronte ad una domanda sociale precisa, chiara e legittima, il Parlamento si rifiutasse di assumere la funzione del legislatore che valuta tale domanda, ma volesse assolvere alla funzione del mediatore, nel senso migliore del termine, di colui che media all'interno di diverse esigenze.

Il risultato di questo atteggiamento non poteva che essere una legge di settore, mentre le ragioni dell'intervento legislativo avevano, pur nelle diverse condizioni, una portata di carattere generale.

Ho individuato nella scelta del Parlamento di fare una legge di settore — con tutta la dignità delle leggi di settore — le difficoltà che hanno ritardato l'iter del provvedimento.

Il problema delle società di ingegneria si è posto perché una legge definita « fascista » ha vietato, per un lungo periodo di tempo, che le attività professionali potessero essere oggetto di una organizzazione ad impresa in varie forme, tra cui quella societaria. Mi riferisco all'articolo 2 della legge n. 1712 del 1939. Della legittimità costituzionale di tale legge si è dubitato, ma la Corte costituzionale ha stabilito che non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto realizzava, pur nel divieto, una *par condicio* di tutti gli operatori professionali.

Oggi eliminiamo questa legge solo per alcune categorie. Credo che questa lettura meriti una riflessione, in quanto il problema riveste un carattere generale e tocca una fascia ben più ampia di quella — pur significativa — che noi oggi ci accingiamo a disciplinare.

Qualche collega obietta e, correttamente, dice: « Una cosa sono le società di ingegneria, una cosa l'esercizio in forma associata dell'attività di ingegneria ed una cosa l'esercizio in forma associata di altre attività professionali ». Questo è vero, ma nulla vieta al legislatore di dettare norme generali e poi norme specifiche. Dovremmo tentare di introdurre nell'ordinamento qualcosa che rappresenti l'avvio della disciplina di un intero settore, tenendo conto delle diverse specifi-

cità all'interno di esso. Alla scelta di un intervento legislativo di settore, avrei preferito che il Parlamento contrapponesse un intervento legislativo organico.

Questa preferenza avrei espresso se l'opinata costituzione del Comitato ristretto, senza una discussione sulle linee generali, non avesse portato chi non partecipava allo stesso Comitato all'impossibilità di dare il proprio contributo.

Ho detto avrei preferito questa strada, ma mi rendo conto, con un realismo che tutti dovremmo tenere presente, che oggi ciò significherebbe riaprire il discorso e quindi ritardare ulteriormente un intervento legislativo molto atteso, forse troppo atteso, e fortemente sollecitato, forse troppo fortemente sollecitato.

Chiarita questa preferenza per l'intervento organico, anziché per la legge di settore, desidero proporre alla Commissione un intervento legislativo che sia a cavallo tra le due cose, che risolva il problema delle società di ingegneria, inserendo nell'ordinamento il segnale che la legge « fascista » del 1939 è un anacronismo all'interno del nostro sistema giuridico che non ha precedenti in alcun ordinamento europeo o extraeuropeo e che deve essere eliminata per tutti.

Se fossi legislatore, immaginerei un intervento legislativo composto di due parti: una prima che abroga il divieto della legge del 1939 per tutti i professionisti e una seconda parte — che potremmo chiamare *pars costruens* — contenente la normativa specifica per le società di ingegneria.

Un'obiezione viene mossa al provvedimento: che, eliminando il divieto di costituzione di queste società si crei un vuoto normativo. Tuttavia non è così, perché la legge del 1939 è, sì, una legge speciale ma il codice civile regola l'esercizio delle attività professionali e detta una normativa ordinaria in questo settore. Pertanto, la soppressione della disciplina speciale sopravvissuta all'entrata in vigore del codice civile, proprio in funzione di questa sua natura riconduce la regolamentazione di queste attività economiche al codice civile stesso. Saranno poi l'autorità giudi-

ziaria, gli ordini professionali, la magistratura in sede di omologazione degli atti costitutivi delle società, a discernere le tipologie associative — di persona o di capitale — che possono adattarsi alle singole professioni (medici piuttosto che odontotecnici, geometri invece che avvocati, eccetera).

Del resto, la prova che la soppressione dell'articolo 2 della legge n. 1815 non crea un vuoto normativo sta nel fatto stesso che il provvedimento in esame non disciplina le forme sociali che quelle società dovranno assumere, limitandosi a stabilire alcune garanzie affinché, nell'esercizio in forma associata della professione di ingegneria, non si verifichi un distacco rispetto allo svolgimento della medesima attività in forma tradizionale ed individuale.

Pertanto, il provvedimento al nostro esame — pur nella sua ottica limitata ad un settore — non introduce una normativa delle forme associative, perché quella è già nei codici, ma stabilisce la saldatura necessaria — oltre alla prevalenza del dettato deontologico di cui parlava il relatore — fra l'esercizio della medesima professione in forma associata o in forma individuale.

In conclusione, a titolo personale preannuncio alcuni emendamenti per far sì che l'articolo 1 venga modificato nel senso di un'abrogazione complessiva e *tout court* dell'articolo 2 della legge n. 1815, lasciando per il resto intatta — salve le necessarie saldature di carattere tecnico — la disciplina di tali associazioni. Mi riservo quindi di illustrare questi emendamenti in sede di esame dell'articolo.

PRESIDENTE. Rilevo anch'io la grande attesa esistente intorno a questa normativa, attesa che per altro si manifesta sempre ogni qualvolta il Parlamento debba esaminare provvedimenti di legge interessanti specifiche categorie di cittadini.

GIUSEPPE FACCHETTI. Desidero brevemente esprimere la mia opinione sul la-

voro svolto dai relatori. Ritengo che si tratti di un lavoro compiuto con spirito di equilibrio e teso alla ricerca di una soluzione positiva dell'annoso problema. Gli aspetti da affrontare, in particolare, erano due. Innanzitutto, vi era la necessità di dare vita legale, per così dire, ad un'attività imprenditoriale che già esiste nel nostro paese ma che, a differenza di quanto avviene in altri stati, non ha ancora una configurazione giuridica definita, della quale però ha bisogno se si vuole conferire un assetto adeguato al settore. In secondo luogo, occorre fare fronte all'esigenza, se non opposta, diversa, ma che in qualche misura poteva diventare conflittuale con la necessità prima indicata, di valorizzare il ruolo della libera professione in questo campo. Tale problema nel mondo moderno è assai grave; per alcuni versi, la libera professione oggi attraversa una fase in cui la società industriale, da un lato, ne valorizza l'importanza, la specializzazione, la competenza, ma dall'altro la stringe in ambiti che possono risultare soffocanti. Infatti, la società industriale moderna richiede interventi di vaste dimensioni, sorretti da grandi capitali, che però, in qualche misura, si pongono al di fuori delle capacità individuali che invece vanno salvaguardate. In questi lunghi anni di dibattito sul tema tali esigenze sono sempre state in gioco.

Come rappresentante del gruppo liberale in questa sede, dopo aver esaminato la proposta di legge Gunnella ed altri ho ritenuto necessario presentare un'altra proposta di legge, da me sottoscritta, che viene oggi presa in considerazione. Essa cerca di spostare un equilibrio relativo alla definizione di un ruolo per le società di ingegneria, che a mio avviso è troppo estremizzato nella proposta di legge Gunnella ed altri, poiché mette in secondo piano l'esigenza di rispettare l'importanza della libera professione in questo contesto. Nella primavera del 1984 ho quindi presentato la mia proposta di legge e sono lieto che essa abbia contribuito ad articolare il dibattito che si è svolto in questa sede ed abbia consentito ai rela-

tori di tener conto dell'esigenza ora ricordata. L'approvazione del testo degli onorevoli Gunnella ed altri, così come era stato predisposto, avrebbe forse costituito un'operazione parziale, avrebbe rappresentato certamente un torto fatto ad un settore importante della vita economica e sociale italiana: non per nulla, vi sono state pressioni, in un senso e nell'altro, che andavano tenute presenti.

A mio avviso, il lavoro svolto dai relatori ha tenuto conto di tale esigenza ed ha seguito una strada che forse può sembrare molto semplice ma che ha il merito di trovare quel punto di equilibrio che era necessario raggiungere. E ciò è accaduto, per la prima volta, dopo tanto tempo: siamo quindi vicini al traguardo dell'approvazione definitiva di questa disciplina anche se probabilmente vi è ancora qualche punto da definire.

I colleghi Bianchi di Lavagna e Polesello hanno svolto interventi certamente interessanti; entrambi hanno fatto riferimento al problema generale dell'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 1815, che certamente ha rappresentato una complicazione per il lavoro dei relatori, anche se indubbiamente andava affrontato.

Si potrebbero ancora fare altre considerazioni, ma in questa fase a me interessava porre in rilievo alcuni aspetti positivi del provvedimento; ve ne sono poi altri (contenuti nella mia proposta di legge e che quindi non ho bisogno di richiamare) che si ricollegano, ad esempio, alla questione del divieto di intermediazione, al riferimento alle norme deontologiche, che è estremamente importante proprio in funzione della salvaguardia della libera professione. Infine, desidero rilevare la necessità — per altro da tutti riconosciuta — di superare l'assurda disposizione recata dall'articolo 2 della legge n. 1815, sopravvissuta dal 1939 ad oggi. I relatori non hanno tenuto presente un argomento che noi riteniamo di una certa rilevanza. Mi riferisco all'idea di suddividere in tre segmenti il lavoro nel campo dell'ingegneristica: quello delle so-

cietà di ingegneria vere e proprie, caratterizzato dalle grandi dimensioni cui tali società sono per vocazione portate, nel quale non vi è contrasto di interessi con il settore della libera professione, che rappresenta il secondo segmento; tra i due, pensavo potesse essere incentivato il terzo segmento: l'attività dell'associazionistica delle libere professioni, per conseguire alle società che, dicevo, dovrebbero avere la maggioranza di persone fisiche iscritte all'ordine degli ingegneri e degli architetti, di agire su tutta la gamma delle opere possibili, quelle grandi e quelle meno grandi. Credo che tale formula avrebbe potuto favorire un maggiore sviluppo della collaborazione tra professionisti, che costituisce senz'altro un elemento importante perché la società industriale di oggi non può essere affrontata con i soli mezzi delle capacità individuali, mezzi che devono essere salvaguardati, ma che richiedono integrazioni, interdisciplinarietà, incontri di esperienze diverse.

È possibile che tale impostazione avrebbe portato i relatori su un terreno che avrebbe comportato un allungamento ancor maggior dei tempi di lavoro delle nostre Commissioni, e credo che anche per questo motivo sia stata abbandonata, oltre alla difficoltà di distinguere tra opere grandi e opere non grandi insita nella suddivisione per segmenti di cui ho parlato.

Rimarcando che ciascuno è affezionato alla propria impostazione e che avrei preferito vedere approvato un testo unificato più vicino a quello da me presentato e sottolineando che, per fortuna, ci siamo allontanati dalla proposta di inizio legislatura, ripresa da legislature precedenti, mi ritengo complessivamente soddisfatto (con qualche riserva, su cui mi soffermerò nella fase degli emendamenti) del lavoro svolto dai colleghi Lodigiani e Nucara ed esprimo fin da ora un parere di massima favorevole all'approvazione del provvedimento.

GIUSEPPE BOTTA. Desidero ricordare al presidente Citaristi che il collega Ro-

celli, capogruppo democristiano della IX Commissione, mi aveva espresso l'esigenza di non chiudere la discussione sulle linee generali nella seduta odierna, non certo per cercare di rinviare l'approvazione del provvedimento, ma con la finalità di favorire gli interventi di altri colleghi che non sono potuti intervenire nel dibattito di oggi.

PRESIDENTE. Ritengo condivisibile la proposta del collega Botta. Propongo alla

Commissione di rinviare il seguito della discussione sulle linee generali ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO